




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4956 del 12-05-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

Roma,

11 MAG 2010

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Pistoia
Via Panciatichi, 11
51100 PISTOIA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 52/2010_Registro del tirocinio

In relazione al quesito formulato in data 24 febbraio 2010 con il quale si chiede se vi siano motivi ostativi alla pubblicazione del registro del tirocinio quale allegato dell'albo, si osserva quanto segue.

Al fine di rispondere al quesito in esame occorre accertare se il registro del tirocinio possa essere considerato documento pubblico.

Ciò che qualifica come "pubblico" un documento non è tanto la circostanza che esso promani da un soggetto pubblico, quanto il fatto che, per espressa disposizione di legge o di regolamento, il documento sia conoscibile da chiunque.

E' necessario verificare, pertanto, se vi siano norme che garantiscono la conoscibilità generalizzata del registro del tirocinio, come accade per l'albo. Per quanto riguarda quest'ultimo, l'ordinamento professionale ne prescrive l'obbligo di comunicazione ad alcuni soggetti pubblici (Ministero della Giustizia, Consiglio Nazionale, presidente della Corte di Appello, presidenti dei Tribunali del distretto competente per territorio nonché agli altri Consigli dell'Ordine) garantendo, in tal modo, la piena conoscibilità dell'albo da parte di chiunque attraverso la consultazione diretta presso le amministrazioni destinatarie oltre che, naturalmente, presso l'Ordine stesso¹.

A ben vedere, la pubblicità dell'albo discende, ancor prima che da specifiche disposizioni di legge, dalla sua intrinseca funzione che è quella di attestare con valore di certezza pubblica, appunto, (cd. "funzione di certazione") l'esistenza in capo all'iscritto di determinati requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della professione. Si realizza così una forma di pubblicità permanente finalizzata a garantire la

¹ Con riguardo al tema della pubblicità degli albi professionali, inoltre, il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) consente agli ordini e collegi professionali, in armonia con le disposizioni sulla comunicazione e diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici, di comunicare a terzi pubblici e privati e diffondere, anche mediante reti di comunicazione elettronica, i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere necessariamente inseriti nei rispettivi albi (art. 61 del Codice).

collettività e gli utenti, ulteriormente rafforzata dagli obblighi di revisione periodica dell'albo posti in capo ad ogni Consiglio.

Tale finalità di tutela dei terzi - che è la ragione stessa dell'esistenza dell'albo - non sussiste per il registro del tirocinio in quanto in esso vi si trovano iscritti soggetti che non esercitano (né possono esercitare) attività professionale.

Non esiste inoltre alcuna norma - né nell'ordinamento professionale, né nel regolamento sul tirocinio - che preveda la comunicazione obbligatoria del registro a soggetti pubblici o privati o che, in generale, ne garantisca la conoscibilità da parte di chiunque². Da ciò si desume che **il registro del tirocinio, a differenza dell'albo non è un documento "pubblico". I dati in esso contenuti, pertanto, possono essere pubblicati solo previo consenso degli interessati** (vale a dire degli iscritti nel registro stesso).

Resta salva in ogni caso la possibilità di accesso alle informazioni in esso contenute da parte di coloro che risultino avervi interesse, secondo quanto stabilito, in via generale, dalla legge sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione



²Diversamente accade per il registro del tirocinio dei revisori contabili in quanto l'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) prevede che i dati contenuti nel registro sono accessibili su sito internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.